



COMUNE DI BAREGGIO

ORDINANZA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 60 del 21 settembre 2026

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI VIA MONTE NERO N. 1-1/A PER MANCATA OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE INTEGRALE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL "REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI" ("RENTRI").

IL SINDACO

COLOMBO LINDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI VIA Monte Nero n. 1-1/A PER MANCATA OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE INTEGRALE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL "REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI" ("RENTRI").

Richiamata la Convenzione rep. n. 19910 del 29/01/1991, e successiva modifica di cui alla Delibera C.C. n. 134 del 19.12.2007 e al conseguente atto recante rep. 3515 del 24/12/2007 (la "**Convenzione**") con la quale codesto Comune ha affidato alla società De Andreis Srl, con sede in via Monte Nero, 3 - Bareggio, P.IVA n. 06327290158 (la "**Concessionaria**"), la gestione della piattaforma ecologica comunale sita in via Monte Nero n. 1-1/A, ponendo, tra gli altri, a carico della stessa lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2 e 2 bis, tra cui anche le *"attività di controllo (e registrazione) dei rifiuti [...]"* consistenti nella *"compilazione formulari identificazione rifiuti"*; *"registrazione rifiuti"* (art. 2, lettera c)) nonché *"3) Acquisto e compilazione di formulari per trasporto rifiuti e provenienti dalla piattaforma comunale"* e *"4) Acquisto e compilazione registri carico e scarico rifiuti provenienti dalla piattaforma comunale"* oltre alla *"5) Direzione tecnica"* della medesima piattaforma (art. 2 bis), ed essendo in ogni caso tenuto lo stesso Concessionario *"ad osservare scrupolosamente la legislazione vigente ed è tenuto ad adeguarsi agli adempimenti che l'evoluzione normativa richiede"* (art. 5);

Visto il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, recante la *"Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, che ha istituito il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) quale piattaforma tecnologica per la digitalizzazione e la tracciabilità degli adempimenti ambientali;

Preso atto che il regolamento sopra citato impone, con obbligo a far data dal 16 settembre 2026, la digitalizzazione integrale degli adempimenti legati alla gestione dei rifiuti mediante il sistema RENTRI, tra cui l'iscrizione al portale telematico; il registro di carico e scarico digitale e il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) digitale;

Considerato che l'attività della società De Andreis Srl, in virtù della Convenzione è espressamente quella di concessionaria pubblica dell'indicata piattaforma ecologica comunale, rivestendo quindi la qualifica di gestore di un pubblico servizio, rispetto al quale è onerata allo svolgimento, tra gli altri, degli adempimenti e operazioni di cui ai richiamati artt. 2, 2 bis e 5 della Convenzione;

Ricordato che la concessione in uso dell'area di via Monte Nero n. 1/A, comprensiva della facoltà di occupazione del suolo pubblico (situato al civico n. 3 della medesima Via Monte Nero) per finalità privatistiche, è stata assentita unicamente in funzione ed in ragione dell'espletamento del servizio pubblico medesimo;

Richiamata la numerosa corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione Comunale e la società De Andreis Srl in merito ai necessari e obbligatori adempimenti per l'adeguamento della piattaforma ecologica al RENTRI;

Richiamata la nota del Settore Lavori Pubblici e Ambiente prot. n. 2085 del 28/01/2026 ad oggetto *"Servizio di gestione della piattaforma comunale – riscontro nota ns. prot. n. 1558 del 23/01/2026 da valere anche quale avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/1990 s.m.i. nonché contestazione e diffida ai sensi della convenzione del 1991 e relative modifiche del 2007"*;

Preso atto che il Comune di Bareggio si è iscritto alla piattaforma RENTRI in data 13/02/2026:

Richiamata la delega mediante inserimento sul portale RENTRI conferita dal Comune alla De Andreis s.r.l. il 6/02/2026 per l'ottemperanza complessiva agli obblighi in materia di digitalizzazione integrale degli adempimenti legati alla gestione dei rifiuti mediante il RENTRI;

Accertato che ad oggi la società De Andreis Srl ha attivato una delega parziale esclusivamente per la parte di carico e scarico e non per tutti gli adempimenti previsti;

Richiamata la nota prot. n. 21612 del 17/09/2026 con la quale la società De Andreis Srl comunica la richiesta di sospensione dell'attività per 48 ore lavorative al fine di provvedere all'adeguamento del software per la gestione dei rifiuti della piattaforma ecologica comunale;

Vista l'ordinanza sindacale n. 59 del 17/09/2026 ad oggetto "SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI VIA MONTE NERO N. 1-1/A PER ADEGUAMENTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE E VERIFICHE OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI RENTRI DIGITALIZZAZIONE INTEGRALE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE IL SISTEMA "RENTRI";

Preso atto che la società De Andreis Srl non risulta aver provveduto all'accettazione delle deleghe sopra richiamata e nemmeno alla nomina di un incaricato allo svolgimento dei relativi oneri di digitalizzazione, con ogni relativa conseguenza relativamente alla digitalizzazione dei sopra richiamati adempimenti e operazioni che in base alla Convenzione sono a proprio carico, specie in tema di tenuta digitale della tracciabilità dei flussi di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto e pertanto in difetto di adeguamento alla piattaforma RENTRI;

Ritenuto pertanto che la prosecuzione dell'attività di gestione dei rifiuti in assenza dell'ottemperanza a quanto previsto dal RENTRI si configura come una gestione irregolare dei rifiuti e degli adempimenti e obblighi di cui alla richiamata Convenzione, a norma di quest'ultima e dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), in quanto la società De Andreis Srl non ha i presupposti per operare in qualità di gestore del centro di raccolta di via Monte Nero n. 1-1/A o come delegato alla gestione per conto del Comune;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia di ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, recante la *"Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

ORDINA

alla società De Andreis Srl, con sede in via Monte Nero, 3 - Bareggio, P.IVA n. 06327290158, in persona del legale rappresentante pro tempore:

1. **L'IMMEDIATO DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ** di gestione, conferimento, stoccaggio, movimentazione e scarico di qualsiasi tipologia di rifiuto presso la piattaforma ecologica comunale sita in via via Monte Nero n. 1-1/A, a far data dalla notifica della presente ordinanza e per 15 giorni consecutivi;
2. **L'IMMEDIATA CHIUSURA AL PUBBLICO** e all'utenza della medesima piattaforma ecologica,
3. **L'OBBLIGO DI MANTENERE L'AREA PRESIDATA**, recintata e in stato di totale sicurezza ambientale, sotto la propria esclusiva responsabilità civile e penale, vietando l'accesso a chiunque non sia espressamente autorizzato dallo scrivente Ente.

AVVERTE CHE

a seguito del sopra richiamato avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/1990 s.m.i. nonché di contestazione e diffida ai sensi della Convenzione sopra richiamata oltre che in esito alle sopra richiamate verifiche che verranno reiterate, l'Ente si riserva di valutare a tutela dell'interesse pubblico e della regolare prosecuzione del servizio in favore della cittadinanza, l'adozione, a conclusione del procedimento, di ogni relativo provvedimento che dovesse occorrere, se del caso anche di risoluzione della concessione e di conseguente riconsegna da parte della De Andres srl dell'area della piattaforma ecologica comunale per assicurare lo svolgimento senza interruzioni del servizio.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia notificata al legale rappresentante della Società De Andreis Srl a mezzo PEC.
- Che l'atto sia trasmesso per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a:
 - o Comando di Polizia Locale del Comune di Bareggio;
- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune.
- *Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Regione [Nome Regione] entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.*

Il Responsabile del Procedimento è Rigamonti Laura, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente.

Il Sindaco